



Decreto Dirigenziale n. 45 del 10/03/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06, ART. 208 E D.G.R. N. 386/2016. APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA BOSCO II ALLA LOCALITA' FILIGALARDI NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA), DELLA DITTA SELE AMBIENTE S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Sele Ambiente s.r.l., autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in via Bosco II alla località Filigalardi nel Comune di Battipaglia (Sa) e riportato in Catasto Terreni al foglio n. 7 particelle nn. 2417 (ex 155), 1558 e 1559, è titolare ai sensi del D. Lgs. 152/06:

- a norma dell'art. 208: del D.D. n. 842 del 22/07/2010 di voltura del D.D. n. 233 del 15/06/2010 in testa alla ditta "New Rigeneral Plast s.r.l." e di modifiche non sostanziale di cui ai D.D. n. 483 del 23/06/2011, D.D. n. 55 del 20/02/2012 e D.D. n. 19 del 18/02/2016;
- a norma dell'art. 269: del D.D. n. 301 del 22/09/2010 di voltura del D.D. n. 208 del 07/05/2010 in testa alla ditta "New Rigeneral Plast s.r.l.";

CONSIDERATO che la ditta Sele Ambiente s.r.l., legale rappresentante D'Andretta Umberto, con sede legale alla via Bosco II alla località Filigalardi nel Comune di Battipaglia (Sa), ha presentato in data 30/11/2016, prot. 0638474, istanza di modifica non sostanziale all'impianto e successive integrazioni del 02/12/2016 – prot. 0789802, del 27/12/2016 – prot. 0838519, del 04/01/2017 – prot. 0007096, del 13/01/2017 – prot. 0024891, del 24/02/2017 – prot. 0134533 e note di chiarimento, del 27/01/2017 – prot. 0060973 e del 06/03/2017 – prot. 01622201, per adeguamento del lay-out, al fine di migliorare la gestione, e sostituzione del codice CER 03.03.07 con il codice CER 02.03.04, nonché l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, comprendente la rete idrica ed il ciclo lavorativo sia della richiedente azienda che della società "Sele Spa s.r.l.";

TENUTO CONTO che dalla documentazione tecnica trasmessa, relativamente allo scarico delle acque reflue, sia la società Sele Ambiente che la Sele Spa, non prevedono impiego di acque di processo ed il sistema fognario dell'impianto prevede il convogliamento di ciascun refluo derivante dall'attività secondo il seguente schema:

- linea di convogliamento acque di prima pioggia: le acque dei piazzali delle suindicate società vengono convogliate in apposito depuratore primario ed inviate successivamente al depuratore secondario, per poi essere scaricate in pubblica fognatura mista;
- linea di convogliamento delle acque meteoriche di piazzale (seconda pioggia): tramite l'installazione di apposite griglie di raccolta, le acque meteoriche di piazzale sono convogliate allo scarico in fognatura bianca previo passaggio in pozzetto by-pass;
- linea di convogliamento delle acque nere: atta alla raccolta delle fecali dei servizi igienici presenti nello stabilimento e recapita, con linea separata, in fognatura consortile;
- linea di convogliamento delle acque bianche pluviali: raccoglie le acque pluviali dei tetti dello stabilimento e recapita, con linea separata, in fognatura consortile.

PRESO ATTO che la ditta "Sele Ambiente s.r.l." ha trasmesso:

- il parere favorevole, rilasciato dall'Autorità di Ambito Sele con prot. N°3985 del 14/11/2016, allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Battipaglia delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali e delle aree coperte e scoperte provenienti dalle ditte "Sele Ambiente s.r.l." e "Sele Spa s.r.l.", catastalmente riportate al foglio n. 7 particelle nn. 141, 1515, 137, 2417 (ex 155), 1558 e 1559, con allegato parere favorevole rilasciato dal C.G.S. Salerno con nota prot. n. 2456 del 10/11/2016;
- contratto di affitto d'azienda;
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che il contratto de quo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli, è ancora in vigore;
- copia dell'Agenzia delle Entrate di Eboli, circa la regolarità del contratto fino al 24/09/2021;
- dichiarazione prevista dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;
- relazione tecnica asseverata;
- ricevuta di versamento per spese istruttorie;

TENUTO CONTO, altresì, della nota di chiarimento:

- del 27/01/2017, prot. 0060973, che per il CER 02.03.04 da introdurre in impianto, in sostituzione del CER 03.03.07, sarà sottoposto alla sola operazione di messa in riserva (R13) senza trattamento;
- del 06/03/2017, prot. 01622201, che per quanto riguarda la presenza della “vasca” di accumulo del percolato da rifiuti trattati, riportata in planimetria, la stessa è da intendersi quale cisterna in acciaio su ruote provvista di pompa per la raccolta e lo smaltimento;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 11 del D. Lgs. n. 4/2008, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, prevede che: *l'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto;*

RITENUTO, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, nonché alla modifica non sostanziale innanzi citata;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 4/2008;
- la D.G.R.C. n. 386/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

PRENDERE ATTO, ai sensi del D. Lgs. 152/06, della modifica non sostanziale, presentata dalla ditta **Sele Ambiente s.r.l.**, all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito alla via Bosco II, località Filigalardi, nel Comune di Battipaglia (Sa), consistente:

- a) nella sostituzione del codice CER 03.03.07 con il codice CER 02.03.04 per la sola operazione R13;
- b) nell'adeguamento delle aree dedicate alla messa in riserva (R13), conseguente alla sostituzione del rifiuto di cui al codice CER 03.03.07 con il codice CER 02.03.04, così come da planimetria del 24/02/2017 - prot. 0134533 allegata al presente provvedimento (allegato 1);
- c) inclusione nel presente provvedimento dell'autorizzazione allo scarico acque reflue.

PRECISARE che la ditta **Sele Ambiente s.r.l.** potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R3 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia per i codici CER, riportati nella relazione del 13/01/2017 e di seguito rappresentati per quantità nell'allegata tabella (allegato 2).

PRECISARE, altresì, che:

- la quantità massima stoccabile per il codice CER 20.01.08 (rifiuti di cucine e mense) deve essere di 21 t/g pari a 30 mc/g;
- il quantitativo massimo stoccabile giornaliero potrà essere di 125 tonnellate, così come già riportato nel D.D. n. 233/2010, volturato con D.D. n. 842/2010 ed in ultimo nel D.D. n. 19/2016;

- i RAEE dovranno essere trattati in conformità del D. Lgs. del 14/03/2014 n. 49;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano esecutivo di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRENDERE ATTO che i cicli lavorativi di Sele Ambiente e di Sele Spa non prevedono impiego di acqua di processo ed il sistema fognario dell'impianto prevede il convogliamento di ciascun refluvo derivante dall'attività secondo il seguente schema:

- linea di convogliamento acque di prima pioggia: le acque dei piazzali delle suindicate società vengono convogliate in apposito depuratore primario ed inviate successivamente al depuratore secondario, per poi essere scaricate in pubblica fognatura mista;
- linea di convogliamento delle acque meteoriche di piazzale (seconda pioggia): tramite l'installazione di apposite griglie di raccolta, le acque meteoriche di piazzale sono convogliate allo scarico in fognatura bianca previo passaggio in pozzetto by-pass;
- linea di convogliamento delle acque nere: atta alla raccolta delle fecali dei servizi igienici presenti nello stabilimento e recapita, con linea separata, in fognatura consortile;
- linea di convogliamento delle acque bianche pluviali: raccoglie le acque pluviali dei tetti dello stabilimento e recapita, con linea separata, in fognatura consortile.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 152/06, in conformità al parere favorevole espresso dall'ATO Sele con nota prot. n. 3985 del 14/11/2016, la ditta **Sele Ambiente s.r.l.** allo scarico ("condominiale") finale nella pubblica fognatura del Comune di Battipaglia delle acque reflue e di dilavamento dei piazzali e delle aree coperte e scoperte provenienti dalle ditte "Sele Ambiente s.r.l." e "Sele Spa s.r.l.", con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle

operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35°C;

- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.*;

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso

- costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento sostituisce il D.D. n. 301/10 di voltura del D.D. n. 208/10 ed include l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto della ditta **Sele Ambiente s.r.l.**, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del 13/01/2017 – prot. 0024891, con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmq)	Flusso di massa (g/h)
E1	Polveri	10,3	5,5

- con le seguenti prescrizioni:
1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 3. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 4. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 5. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 6. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 7. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

8. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
9. demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

RESTANO FERME le prescrizioni e condizioni contenute nel D.D. n. 233 del 15.06.2010, e successivi D.D. n. 483 del 23.06.2011, D.D. n. 55 del 20.02.2012 e D.D. n. 19 del 18.02.2016, non in contrasto con il presente provvedimento, in particolare il limite per il CER 20.01.08 di 21 t/g, con un limite massimo giornaliero per tutti i codici CER autorizzati di 125 t/g, e la scadenza al 18/04/2020.

PRESCRIVERE l'effettuazione di un monitoraggio delle emissioni odorigene nei punti individuati nella Tav. n. 2, planimetria ubicazione rifiuti (stato di post adeguamento), acquisita il 24/02/2017 - prot. 0134533, utilizzando rilevatori passivi con frequenza semestrale, le cui risultanze dovranno essere trasmesse all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Battipaglia e all'ARPAC Dipartimento di Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività, ivi compreso quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente decreto alla Ditta Sele Ambiente s.r.l., con sede legale in via Bosco II alla località Filigalardi nel Comune di Battipaglia (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Battipaglia, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, all'Autorità d'Ambito Sele, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta